



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SU ACQUA E SALUTE DELLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, FATTO A LONDRA IL 17 GIUGNO 1999

Art. 19 (Traduzione)

Diritto di voto

1. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna Parte dispone di un solo voto. 2. Le organizzazioni d'integrazione economica regionale esercitano il diritto di voto, nelle materie di loro competenza, con un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri che sono Parti del presente Protocollo. Tali organizzazioni non esercitano il diritto di voto quando questo viene esercitato dai loro Stati membri, e viceversa.

Versione in vigore dal 5 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 64
Partizione	Traduzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-64-2026/traduzione-art-19>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it